



UNIONE NOVARESE 2000

**REGOLAMENTO PER LA
GESTIONE DEL SERVIZIO DELLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA
DEI RIFIUTI URBANI**

- Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. __ del __. __. 2018

INDICE

CAPITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - OGGETTO
- ART. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI
- ART. 3 - PRINCIPI GENERALI
- ART. 4 - DEFINIZIONI
- ART. 5 - FINALITÀ
- ART. 6 - ESCLUSIONI
- ART. 7 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
- ART. 8 - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI
- ART. 9 - ATTIVITA' DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI O DETENTORI DI RIFIUTI SPECIALI E RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

CAPITOLO 2: FORME DI GESTIONE - DIVIETI E CONTROLLI

- ART. 10 - FORME DI GESTIONE
- ART. 11 - DIVIETI E OBBLIGHI
- ART. 12 - VIGILANZA SUL SERVIZIO
- ART. 13 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI
- ART. 14 - DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE
- ART. 15 - TUTELA SANITARIA DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
- ART. 16 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DEI RIFIUTI SPECIALI

CAPITOLO 3: SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

- ART. 17 - CRITERI GENERALI
- ART. 18 - REQUISITI PER L'ATTUAZIONE
- ART. 19 - SISTEMI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
- ART. 20 - LOCALIZZAZIONE ECOPUNTI E CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA
- ART. 21 - STAZIONE ECOLOGICA
- ART. 22 - TRASPORTO E SMALTIMENTO O RECUPERO
- ART. 23 - CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI
- ART. 24 - DANNI A PERSONE O ALLA PROPRIETA' PRIVATA DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI
- ART. 25 - PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO
- ART. 26 - PULIZIA DELLE AREE MERCATO, SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI IN GENERE
- ART. 27 - PULIZIA AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI, SPETTACOLI VIAGGIANTI, ECC.
- ART. 28 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI
- ART. 29 - SPURGO DEI POZZETTI STRADALI
- ART. 30 - ESTIRPAZIONE DELLE ERBE
- ART. 31 - PULIZIA FONTANELLE
- ART. 32 - RIMOZIONE DI DISCARICHE ABUSIVE
- ART. 33 - OBBLIGO DI TENERE PULITI I TERRENI NON OCCUPATI DA FABBRICATI
- ART. 34 - SGOMBERO DELLA NEVE - OBBLIGHI DEI FRONTISTI
- ART. 35 - DISPOSIZIONI PER PROPRIETARI DI ANIMALI DOMESTICI
- ART. 36 - DISPOSIZIONI PER ESECUTORI DI INTERVENTI EDILIZI
- ART. 37 - ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
- ART. 38 - EDUCAZIONE E INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA

CAPITOLO 4: RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E PERICOLOSI

- ART. 39 - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E DEI RIFIUTI PERICOLOSI
- ART. 40 - RIFIUTI PROVENIENTI DA OSPEDALI, CASE DI CURA E SIMILI

CAPITOLO 5: SANZIONI, RICHIAMI LEGISLATIVI E REGOLAMENTARI

- ART. 41 - SANZIONI
- ART. 42 - TASSA RIFIUTI
- ART. 43 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE
- ART. 44 - EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO - ENTRATA IN VIGORE

CAPITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Regolamento, conformemente all'art. 198 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n° 152 e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, disciplina la gestione integrata dei rifiuti differenziati, dei rifiuti da imballaggio, dell'indifferenziato residuale, dei rifiuti assimilati e dei rifiuti urbani pericolosi.

L'Unione Novarese 2000 provvede alla gestione dei rifiuti urbani ed assimilati di competenza dei Comuni ad essa aderenti, approvando il presente Regolamento e stabilendo in particolare le misure e le modalità da applicare ai seguenti servizi pubblici di igiene urbana e di decoro ambientale che vengono erogati sul territorio dei Comuni di Briona, Caltignaga e Fara Novarese:

- a) alle modalità di conferimento dei rifiuti;
- b) alla raccolta differenziata delle frazioni riutilizzabili e riciclabili dei rifiuti urbani e rifiuti speciali assimilati agli urbani;
- c) alla raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio;
- d) alla raccolta dell'indifferenziato residuale;
- e) alla raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti;
- f) alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi: oli minerali, batterie per automobile, pile esauste, frigoriferi, vernici, ecc.
- g) alla raccolta dei rifiuti assimilati;
- h) allo spazzamento delle strade, aree e piazze aperte al pubblico transito;
- i) alla raccolta rifiuti e pulizia dei giardini pubblici;
- j) al trasporto e al conferimento ad impianti autorizzati al recupero e/o allo smaltimento delle specifiche tipologie di rifiuti.

ART. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento è stato predisposto ai sensi dell'art. 198, comma 2, del D.Lgs. 152/2006. Tutte le modifiche e integrazioni normative rese obbligatorie da successive norme, nazionali o regionali, in materia di gestione dei rifiuti si intendono automaticamente trasferite nel presente Regolamento comunale, senza bisogno di nessuna deliberazione di adattamento, purché abbiano sufficiente grado di dettaglio da renderne possibile l'applicazione

ART. 3 - PRINCIPI GENERALI

La gestione dei rifiuti nelle varie fasi di conferimento, di raccolta, di cernita, di trasporto, di trattamento costituisce attività di pubblico interesse sottoposta alle disposizioni del presente Regolamento.

I soggetti, sia pubblici sia privati, coinvolti nella raccolta differenziata dei rifiuti, sono tenuti all'osservanza dei seguenti criteri generali di comportamento:

- a) i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
- b) deve essere evitato ogni rischio d'inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo;
- c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora;
- d) devono essere evitati inconvenienti derivanti da rumori ed odori;
- e) deve essere evitata qualsiasi forma di degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- f) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- g) devono essere promossi ed adottati, fatta salva l'osservanza dei criteri di economicità ed efficienza di gestione di lungo periodo, tutti i sistemi che l'innovazione scientifica e tecnologica offre per riciclare e riutilizzare i rifiuti o per recuperare da essi materiali ed energia o, comunque, per ridurre il loro impatto quali/quantitativo sull'ambiente.

Fatte salve le premesse di cui sopra, ove il caso, l'Unione Novarese 2000 promuoverà - mediante opportuni atti ed intese con altri soggetti pubblici e/o privati qualificati - la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare tutte le possibili forme di raccolta differenziata intesa al recupero di materiali ed energia.

Ciò dovrà avvenire anche attraverso il coinvolgimento del cittadino utente, cui è richiesto di uniformarsi alle impartite disposizioni del presente regolamento e di collaborare comunque per il migliore e rapido raggiungimento degli obiettivi indicati.

Art. 4 - DEFINIZIONI

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si applicano le definizioni:

- a) **rifiuti**: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D.Lgs. 22/97 di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b) **utente**: chiunque a diverso titolo occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, esistenti nel territorio comunale costituenti utenze;
- c) **utenze domestiche**: locali ed aree utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;
- d) **utenze non domestiche**: luoghi utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi e luoghi diversi da quelli di cui al precedente punto;
- e) **utenze condominiali**: edifici nei quali viene utilizzato il sistema di conferimento collettivo (edificio con nuclei familiari in numero maggiore o uguale a sei e comunque con presenza di amministratori);
- f) **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè l'utente - produttore iniziale ovvero chi ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
- g) **detentore**: il produttore di rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
- h) **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento di rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
- i) **raccolta**: le operazioni di prelievo, di cernita e di eventuale raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- j) **raccolta differenziata**: la raccolta effettuata in modo idoneo a raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclo e al recupero di materia;
- k) **raccolta domiciliare**: la raccolta, anche detta "**porta a porta**", che prevede il prelievo dei rifiuti presso il luogo di produzione, secondo modalità e tempi prefissati in apposita guida-calendario;
- l) **conferimento**: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati gestore del servizio di raccolta rifiuti da parte del produttore;
- m) **piattaforma / stazione per la raccolta differenziata, anche detta "area ecologica"**: area presidiata e recintata, attrezzata destinata al ricevimento e deposito temporaneo di rifiuti urbani differenziati, non dotata di strutture tecnologiche e/o processi di trattamento.
- n) **imballaggio**: il prodotto composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore e ad assicurare la loro presentazione compresi gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
- o) **recupero**: le operazioni indirizzate ad ottenere l'impiego dei rifiuti per l'ottenimento di prodotti o materie prime, ovvero per la produzione di energia;
- p) **luogo di produzione dei rifiuti**: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- q) **trasporto**: le operazioni di movimentazione dei rifiuti;
- r) **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare dei rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B del Decreto Legislativo 22/97, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C del D.Lgs. 22/97;
- s) **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato prima della raccolta nel luogo in cui sono prodotti, con le limitazioni imposte dall'art.6 comma m) del D.Lgs. 22/97;
- t) **smaltimento finale**: il deposito finale in appositi impianti dei rifiuti;
- u) **materiali riciclabili**: tutti i materiali riutilizzabili e/o oggetto di raccolta differenziata;
- v) **residuo secco urbano indifferenziato**: frazione del rifiuto urbano non ulteriormente riciclabile;
- w) **materiali compostabili**: materiali che a seguito di trattamento biologico assumono caratteristiche idonee (conformi alla UNI EN 13432) per l'utilizzo ai fini agricoli
- x) **bonifica**: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto della stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
- y) **messa in sicurezza**: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti.

ART. 5 - FINALITÀ

I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

1. senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
2. senza causare inconvenienti da rumori o odori e all'ambiente.
3. senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario. Il servizio di raccolta differenziata sarà attuato, con separazione dei flussi di rifiuti a monte con l'obiettivo di:

- a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire come indifferenziati;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali quali carta, vetro, materiali metallici e plastica, cioè frazioni di rifiuti urbani (RU) che, se raccolte in maniera tale da garantire un adeguato grado di purezza, riducono la quantità di rifiuti da avviare allo smaltimento, riducendo in tal modo i costi del servizio stesso;
- c) incentivare la raccolta differenziata delle frazioni organiche putrescibili dei rifiuti urbani (FORSU: Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani composta da rifiuti alimentari, ad alto tasso di umidità);
- d) migliorare la raccolta dei rifiuti urbani pericolosi (batterie e pile, prodotti farmaceutici, prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "T" e/o "F", toner, oli minerali, ecc.) per i quali le norme vigenti prescrivono l'adozione di tecniche di smaltimento separate;
- e) contenere i costi di raccolta in equilibrio con i benefici derivanti.

ART. 6 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge:

- a) gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) i rifiuti radioattivi;
- c) i rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- d) le carogne, i liquami ed i rifiuti agricoli quali le materie fecali e le altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- f) i materiali esplosivi in disuso;
- g) i rifiuti derivanti da lavorazioni di minerali e materiali da cava.

ART. 7 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

Ai sensi della Direttiva 9 aprile 2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio pubblicata sul supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.102 del 10 maggio 2002 ("Indicazioni per la corretta e piena applicazione del regolamento comunitario n.2557/2001 sulle spedizioni di rifiuti ed in relazione al nuovo elenco dei rifiuti"), i rifiuti sono classificati secondo l'origine e secondo le caratteristiche di pericolosità nel modo seguente:

A) RIFIUTI URBANI

A.1) RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA:

RIFIUTI NON PERICOLOSI

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

- 20 01 01 carta e cartone
- 20 01 02 vetro
- 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
- 20 01 10 abbigliamento
- 20 01 11 prodotti tessili
- 20 01 25 oli e grassi commestibili
- 20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
- 20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
- 20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
- 20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

- 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
- 20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
- 20 01 39 plastica
- 20 01 40 metallo
- 20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera
- 20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti
- 20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)**
- 20 02 01 rifiuti biodegradabili
- 20 02 02 terra e roccia
- 20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili
- 20 03 altri rifiuti urbani**
- 20 03 01 rifiuti urbani non differenziati
- 20 03 02 rifiuti dei mercati
- 20 03 03 residui della pulizia stradale
- 20 03 04 fanghi delle fosse settiche
- 20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature
- 20 03 07 rifiuti ingombranti
- 20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti»

RIFIUTI URBANI PERICOLOSI

- 20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)**
- 20 01 13* solventi
- 20 01 14* acidi
- 20 01 15* sostanze alcaline
- 20 01 17* prodotti fotochimici
- 20 01 19* pesticidi
- 20 01 21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio
- 20 01 23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi
- 20 01 26* oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25
- 20 01 27* vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose
- 20 01 29* detergenti contenenti sostanze pericolose
- 20 01 31* medicinali citotossici e citostatici
- 20 01 33* batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie
- 20 01 35* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (6)
- 20 01 37* legno, contenente sostanze pericolose

A.2) RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI RIFIUTI NON PERICOLOSI

- 08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa**
- 08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17

RIFIUTI PERICOLOSI

- 08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa**
- 08 03 17* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose
- 18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)**
- 18 01 03* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (*si applica a siringhe giacenti sulle aree pubbliche e in uso pubblico*)

B) Rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali; d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; e) i rifiuti da attività commerciali;

- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

C) Rifiuti pericolosi:

rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D sulla base degli allegati G,H ed I del D.Lgs. 22/97 e D.Lgs. 389/97.

ART. 8 - ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Così come previsto dall'art. 198 comma 2 lettera g) del D.Lgs. 152/06, al fine della raccolta e dello smaltimento, è competenza dell'Unione Novarese 2000 l'assimilazione ai rifiuti urbani per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi, nelle more di determinazione dei criteri statali qualitativi e quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, previsti dall'art. 195 comma 2, lett. e) del D.Lgs. 152/2006.

I rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, sono assimilati ai rifiuti urbani ai fini del conferimento al servizio pubblico di raccolta e smaltimento con conseguente applicazione della relativa tassa rifiuti quando:

- a) la tipologia dei rifiuti speciali sia uguale alla tipologia di rifiuti urbani raccolti dal servizio pubblico;
- b) la raccolta e il trasporto dei rifiuti speciali non richieda l'utilizzo di particolari attrezzature e automezzi, diversi da quelli utilizzati per il servizio pubblico;
- c) i rifiuti speciali siano legittimamente smaltibili e/o riciclabili nei medesimi impianti utilizzati per i rifiuti urbani;

Non possono in ogni caso essere assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali pericolosi.

ART. 9 - ATTIVITA' DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI O DETENTORI DI RIFIUTI SPECIALI E RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI

A titolo generale i produttori di rifiuti speciali e rifiuti speciali pericolosi sono tenuti al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) i rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani sono da smaltire a cure e spese del produttore o detentore;
- b) i produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e rifiuti speciali pericolosi, per tutte le fasi di smaltimento sono pertanto tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani e assimilati, e a provvedere ad un loro adeguato e distinto smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D.Lgs. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nelle disposizioni regionali e provinciali;
- c) i produttori o detentori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani e non pericolosi, possono conferire questi rifiuti ai soggetti che gestiscono il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani, quando sia stata stipulata un'apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 10 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 22.

CAPITOLO 2

FORME DI GESTIONE - DIVIETI E CONTROLLI

ART. 10 - FORME DI GESTIONE

La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, oggetto del presente regolamento è esplicita dall'Unione Novarese 2000 in regime di privativa nelle forme consentite dal D.Lgs. n.267 del 18 luglio 2000.

ART. 11 - DIVIETI E OBBLIGHI

E' vietato gettare, versare e depositare e abbandonare abusivamente su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale (nonché nei pubblici mercati coperti e scoperti) qualsiasi rifiuto, immondizia, rifiuto solido o liquido e in genere qualsiasi materiale di rifiuto o di scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti o contenuto in recipienti.

È fatto divieto a chiunque non autorizzato ad effettuare auto-smaltimento di rifiuti tramite la combustione ai sensi della L.R. 32/82, art. 6 e per le sanzioni L.R. 29/84, art. 3 lettera d).

Il medesimo divieto vige per le fognature pubbliche e/o private, i corsi d'acqua, gli argini, gli alvei, le sponde, i sifoni, ecc. di canali e fossi.

E' vietato miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

E' vietata ogni forma di cernita, rovistamento o recupero dei rifiuti conferiti sul territorio pubblico per il servizio di raccolta, ovvero conferiti presso la Stazione ecologica comunale, salvo che da parte del personale autorizzato e comunque compatibilmente con le normative in materia.

E' vietata l'introduzione in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani domestici, di liquidi, materiali in combustione, taglienti o acuminati.

E' vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori collocati sul territorio comunale per la raccolta dei rifiuti (cestini). In particolare è vietata l'introduzione dei rifiuti domestici, per cui è prevista la raccolta porta a porta, e dei rifiuti ingombranti o il loro abbandono a fianco degli stessi.

Specifiche ordinanze determinano comunque tassativamente le modalità di conferimento e di raccolta di ogni tipologia di materiale, tenuto anche conto dei quantitativi prodotti e della provenienza (domestica, da insediamento commerciale o produttivo, ecc.) delle stesse.

L'utenza dei servizi è tenuta ad agevolare in ogni modo e comunque a non intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti al servizio.

E' vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di ceneri non completamente spente tali da danneggiare il contenitore e costituire comunque fonte di potenziale pericolo.

E' vietato altresì inserire nei contenitori non specifici rifiuti di vetro o altri materiali con caratteristiche tali da poter causare lesioni.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi igienico-sanitari ed ambientali, dispone con propria ordinanza, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente da parte degli interessati, lo sgombero dei rifiuti accumulati con spese a carico dei soggetti obbligati.

Qualora si dovessero verificare scarichi abusivi di rifiuti su aree pubbliche e di uso pubblico, il Sindaco provvederà all'applicazione dell'art. 192 del D.Lgs. n. 152/2006 disponendo con i necessari provvedimenti per le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere; decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

E' vietato lo spostamento dei contenitori dei rifiuti di proprietà dell'Ente o di ditte convenzionate dalla sede in cui sono stati collocati.

ART. 12 - VIGILANZA SUL SERVIZIO

La vigilanza su tutti i servizi relativi alla gestione dei rifiuti, e in generale, alle attività di igiene urbana sull'intero territorio comunale, è affidata alla Polizia Municipale dell'Unione Novarese 2000.

L'attività, in ogni caso, deve essere volta all'organizzazione ed al coordinamento degli interventi preventivi, ispettivi, di controllo, ai fini della più ampia conoscenza e tempestiva eliminazione dei fattori di rischio, di nocività e di pericolosità esistenti.

Una particolare vigilanza, sotto il profilo igienico-sanitario, deve essere assicurata sulle attrezzature e sui mezzi in dotazione al servizio, nonché sul conferimento separato dei rifiuti urbani pericolosi.

La Vigilanza Urbana è incaricata, per quanto di sua competenza e anche su segnalazione dell'Ufficio addetto al controllo, di far rispettare il presente regolamento e di applicare le sanzioni previste dallo

stesso a carico dei trasgressori.

ART. 13 - ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, nell'ambito della propria competenza, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di smaltimento dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente, informandone entro tre giorni dall'emissione dell'ordinanza, il Ministro dell'ambiente, il Ministro della sanità, il Presidente della Regione e della Provincia.

Esse vengono adottate su parere degli Organi Tecnici e Tecnico Sanitari Locali (A.R.P.A. e A.S.L.), che lo esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali e sanitarie.

Restano salvi i poteri degli Organi dello Stato preposti, in base alle leggi vigenti, alla tutela della sicurezza pubblica.

ART. 14 - DISINFEZIONE E DISINFESTAZIONE DEI MEZZI E DELLE ATTREZZATURE

E' fatto obbligo al personale incaricato del servizio di provvedere periodicamente alla disinfezione e disinfestazione:

- a) di tutti i mezzi di raccolta e trasporto dei rifiuti;
- b) di tutte le attrezzature, compresi gli eventuali contenitori dei rifiuti;
- c) dei locali di ricovero dei mezzi e delle attrezzature.

ART. 15 - TUTELA SANITARIA DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Per quanto attiene la tutela sanitaria di tutto il personale addetto al servizio sia di spazzatura delle vie e piazze che di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, nonché a qualsiasi altra mansione che comporti contatto anche indiretto con gli stessi o con i mezzi e le attrezzature utilizzati per i servizi di cui sopra, l'Ente ha l'obbligo di (o, in caso di servizio gestito attraverso Azienda Speciale, appalto in concessione o altre modalità indirette, ha l'obbligo di verificare che chi gestisce direttamente i servizi ottemperi ai medesimi obblighi):

- a) sottoporre il personale stesso, avvalendosi del medico competente (ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. 626/94), ai controlli sanitari necessari in relazione alla particolare natura del servizio e secondo la normativa vigente in materia;
- b) dotare il personale degli indumenti di lavoro prescritti;
- c) rispettare tutte le prescrizioni, contenute nel CCNL di categoria, per il personale addetto a questi servizi.

ART. 16 - OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DEI RIFIUTI SPECIALI

Allo smaltimento dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, anche pericolosi, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori di rifiuti mediante conferimento di detti rifiuti al gestore del servizio, con il quale dovrà essere stipulata apposita convenzione a titolo oneroso ovvero avvalendosi di altre imprese o enti regolarmente autorizzati e operanti nel rispetto delle norme vigenti. Su richiesta dell'Unione Novarese 2000 o soggetto gestore i produttori di rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi dovranno esibire tutti i documenti amministrativi e contabili comprovanti il corretto recupero/smaltimento di tali rifiuti.

E' fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti pericolosi, nei contenitori o nei punti di accumulo destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilabili.

CAPITOLO 3

SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI

ART. 17 - CRITERI GENERALI

Il sistema complessivo della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, deve per quanto più possibile tendere a strutturarsi come un insieme di servizi di raccolta, organizzati anche secondo modalità differenti tra loro, delle varie frazioni di materiali presenti nei rifiuti (ovvero delle varie tipologie di residui), differenziate all'origine da parte del singolo produttore di rifiuti stessi, da avviarsi, a seconda della loro natura e delle loro caratteristiche, al riutilizzo, al riciclaggio, al compostaggio o allo smaltimento, effettuato in condizioni di sicurezza.

L'organizzazione dei servizi secondo i criteri di cui al precedente comma è finalizzata a:

- a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire tal quali;
- b) favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero dei residui fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
- c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
- d) ridurre le quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
- e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimenti finale.

ART. 18 - REQUISITI PER L'ATTUAZIONE

L'organizzazione dei servizi di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti deve essere realizzata tenendo conto:

- a) delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
- b) delle variazioni delle caratteristiche dei rifiuti in relazione alle stagioni e al clima;
- c) del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
- d) dei sistemi di recupero;
- e) dei sistemi di smaltimento finale;
- f) della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
- g) delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
- h) della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
- i) dell'individuazione dei mercati delle frazioni da raccogliere.

ART. 19 - SISTEMI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

I sistemi di raccolta per le diverse frazioni di rifiuti urbani ed assimilati, attuati a seguito delle valutazioni indicate all'articolo 16 del presente regolamento, sono suddivisi in funzione delle modalità di conferimento in:

- a) **servizi di raccolta domiciliare:** gli utenti devono conferire i rifiuti in appositi sacchi o contenitori, dalle ore 22.00 del giorno antecedente alla raccolta ed entro le ore 6.00 del giorno di raccolta, a bordo strada in corrispondenza con l'accesso a servizio degli stabili o negli appositi contenitori posti all'interno dei cortili, i quali dovranno essere esposti sul bordo strada solo in funzione del passaggio di raccolta, qualora l'accesso al fondo privato non fosse possibile anche attraverso l'apertura di un cancello o similari.

Le frequenze di raccolta devono garantire il corretto conferimento da parte degli utenti senza procurare problemi igienico sanitari, compatibilmente con il contenimento dei costi per il servizio;

- b) **servizi di raccolta presso la Stazione ecologica comunale:** gli utenti devono conferire i rifiuti in modo differenziato, in apposite aree attrezzate presso la Stazione ecologica, negli orari di apertura indicati nello specifico regolamento che disciplina il funzionamento della stessa;
- c) **servizi di raccolta presso gli Ecopunti:** gli utenti devono conferire le tipologie di rifiuto indicate dal Comune (farmaci, indumenti, ecc.) in modo differenziato negli appositi contenitori previsti in aree individuate sul territorio comunale.

E' vietato l'abbandono di qualsiasi tipo di rifiuti all'esterno dei contenitori previsti.

ART. 20 - LOCALIZZAZIONE ECOPUNTI E CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI PER LA RACCOLTA

La localizzazione delle aree destinate al posizionamento dei contenitori per le raccolte differenziate di alcune speciali tipologie di rifiuto (Ecopunti), è disposta dall'Ente su indicazione dell'Ufficio Tecnico e/o Tributi.

La localizzazione dei siti di cui al comma precedente tiene conto, oltre che delle esigenze di arredo urbano e di rispetto dell'ambiente, anche delle particolari situazioni di viabilità ordinaria, rendendo possibile un facile accesso e utilizzo sia da parte dell'utenza, che da parte degli operatori e degli appositi veicoli utilizzati per lo svolgimento dei servizi.

E' vietato spostare i contenitori dalla loro collocazione in quanto operazione di competenza del solo personale addetto alle operazioni di svuotamento, sentito l'Ufficio Tecnico e/o Tributi.

Tutti i contenitori utilizzati per le raccolte devono essere autorizzati dall'Ufficio Tecnico e/o Tributi, devono avere caratteristiche compatibili con le normali attrezzature utilizzate per la raccolta e devono, nel caso in cui ingombrino anche temporaneamente la sede stradale, essere provvisti di segnaletica rifrangente come indicato dal Ministero dei LLPP.

I contenitori per la raccolta domiciliare non possono essere esposti sulla pubblica via in giorni ed orari diversi da quelli indicati per il ritiro.

ART. 21 - STAZIONE ECOLOGICA

La Stazione ecologica è un'area realizzata e autorizzata secondo le modalità previste dalle disposizioni legislative regionali vigenti, destinata ad ammassare entro containers appropriati o su platea in calcestruzzo, raggruppare e cedere a terzi, le singole frazioni ottenute dalla raccolta differenziata dei rifiuti.

L'Ente definisce con apposito regolamento le attività e le modalità di gestione, fermo restando che deve essere agevolata nel massimo grado possibile l'accessibilità per gli utenti, prevedendo adeguati orari di apertura.

ART. 22 - TRASPORTO E SMALTIMENTO O RECUPERO

Per ogni frazione di rifiuti urbani e assimilati raccolta, sia essa destinata al riuso, al recupero, al riciclaggio, al compostaggio, a particolare forme di smaltimento o allo smaltimento in discarica controllata o in impianti di termoutilizzazione, deve essere individuato un appropriato specifico soggetto destinatario, debitamente autorizzato a ricevere il materiale e a svolgere le operazioni connesse allo stesso.

In particolare i rifiuti che, per loro natura o per scelta dell'Ente, non sono sottoposti a raccolta differenziata finalizzata alla valorizzazione degli stessi, ma sono destinati al semplice smaltimento, una volta raccolti devono essere trasportati esclusivamente al luogo di smaltimento finale indicato dall'Ente e autorizzato dagli Enti superiori competenti.

E' assolutamente vietato lo scarico dei rifiuti raccolti in posti diversi da quello stabilito.

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi, le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico sanitarie di cui all'apposito articolo del presente regolamento.

I veicoli autorizzati per la raccolta ed il trasporto devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Ente per agevolare lo svolgimento del servizio pubblico (fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, fermata in seconda posizione, ecc.).

ART. 23 - CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI

Il conferimento è organizzato secondo il metodo della "raccolta differenziata". I rifiuti urbani ed assimilati devono essere preventivamente selezionati dai produttori e conferiti al servizio di raccolta in modo differenziato per tipologia di materiale.

Al fine di ottimizzare il conferimento dei rifiuti, è istituito nell'ambito territoriale di competenza del Comune il servizio di raccolta "porta a porta", il quale garantisce i migliori risultati qualitativi-quantitativi in termini di rifiuti differenziati raccolti.

La componente di maggiore importanza nell'organizzazione del sistema è la raccolta secco- umido, organizzata sulla base di tre passaggi settimanali, di cui due per la frazione umida delle utenze domestiche e selezionate.

Le altre tipologie di rifiuti vengono raccolte con le seguenti differenziazioni: contenitori in vetro, contenitori in metallo, contenitori in plastica (sulla base degli accordi CONAI), carta e contenitori in cartone anche derivanti da utenze non domestiche, purché "assimilati" (con delibera di G.C.) e raccolti in modo differenziato separatamente dalla carta.

I rifiuti devono essere conferiti entro le ore 6.00 del giorno di raccolta.

Il conferimento dei rifiuti ingombranti e della frazione compostabile verde avviene alla Stazione

ecologica, dove sono predisposte apposite aree, presso le quali il produttore conferisce tali materiali. È prevista la raccolta domiciliare dei rifiuti di cui al comma precedente mediante richiesta diretta del produttore ed esclusivamente per le persone con oggettive e comprovate difficoltà (anziani, soggetti portatori di handicap), per quantitativi limitati alla portata massima dell'automezzo utilizzato nel servizio di raccolta e per un solo viaggio dal punto di raccolta al punto di conferimento.

Il servizio di raccolta, trasporto e di conferimento per lo smaltimento o recupero dei rifiuti è disciplinato dal Capitolato Speciale d'Appalto predisposto dal Consorzio e approvato dall'Amministrazione.

Per ogni tipo di raccolta "porta a porta" sono previste peculiari norme da rispettare nella differenziazione e nel confezionamento delle singole frazioni di rifiuti da conferire.

In caso di rifiuti non conformi, a quanto previsto nel presente regolamento, gli addetti alla raccolta non effettuano il ritiro ed appongono sui sacchi o sui contenitori delle etichette adesive, predisposte a cura del Consorzio, sulle quali sono indicate le motivazioni del mancato ritiro.

La raccolta differenziata si articola secondo diverse modalità, di seguito elencate, che sono attivate in relazione alle disponibilità tecniche ed economiche dell'Ente.

1) CONFERIMENTO E RACCOLTA "PORTA A PORTA" DEI RIFIUTI INDISTINTI (CER 200301)

E' permesso il conferimento indistinto unicamente di quei rifiuti per cui non sono stati attuati servizi di raccolta differenziata.

I rifiuti devono essere conferiti dalle utenze in sacchi a perdere di colore grigio trasparente, e comunque mai di un colore adottato per raccolte differenziate di altre frazioni di rifiuti.

È vietato il conferimento dei rifiuti urbani indistinti in contenitori diversi dagli appositi sacchi, quali scatole o cassette.

Le utenze condominiali a partire dalle 10 unità abitative e le attività produttive e/o di servizio che ne facessero richiesta potranno avvalersi di contenitori dedicati, attenendosi alle seguenti prescrizioni:

1. conformarsi alle caratteristiche tecniche che saranno indicate
2. provvedere al loro acquisto
3. provvedere alla loro manutenzione e disinfezione
4. farne un uso esclusivamente privato, non accessibile al pubblico e provvedere ad esporli fuori dalla proprietà, a lato della pubblica via, in luogo in cui non rechino intralcio, nei giorni di raccolta, ritirandoli prontamente non appena svuotati. I contenitori di capacità consistente andranno esposti sulla pubblica via, in funzione del giorno di raccolta, solo quando non è possibile l'accesso al fondo privato del mezzo della Ditta incaricata
5. concordare precedentemente eventuali diverse modalità di conferimento con la Ditta incaricata
6. non introdurre rifiuti sciolti ma debitamente imballati negli appositi sacchi.

Il rifiuto indistinto dovrà essere conferito dalla Ditta appaltatrice presso impianti di discarica indicati dall'Ente o dal Consorzio.

La frequenza prevista del servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti indistinti, compresi i rifiuti assimilati agli urbani ed i rifiuti da imballaggio primari e secondari prodotti da utenze non domestiche non recuperabili, il cui conferimento al servizio pubblico è previsto dalle norme vigenti, è settimanale. Tale frequenza potrà essere soggetta a variazioni in riferimento al mutare delle differenti situazioni ed esigenze (nel qual caso sarà cura dell'Ente concordare le variazioni con il Consorzio e con la Ditta appaltatrice e darne pronta comunicazione alla popolazione).

2) CONFERIMENTO E RACCOLTA "PORTA A PORTA" DELLA FRAZIONE UMIDA (CER 200108)

Il servizio di raccolta della frazione organica dei rifiuti urbani ed assimilati (frazione umida) è finalizzato al recupero per la produzione di compost.

Il rifiuto deve essere conferito dalle utenze in contenitori dedicati:

- monoutenza da lt. 7 o lt. 10
- pluriutenza da lt. 30 o lt. 120

Il conferimento avviene secondo le modalità di seguito esposte:

- A) alle utenze sono assegnati contenitori di capacità e numero rapportato alla loro produttività
- B) nei contenitori vengono introdotti i rifiuti in sacchetti biodegradabili (mater-bi), oppure in sacchetti di carta o direttamente sfusi.
- C) i contenitori dovranno essere custoditi all'interno dei locali a disposizione delle utenze, in spazi privati, ed esposti in strada solo in funzione del passaggio di raccolta, in luogo in cui non rechino intralcio e prontamente ritirati non appena svuotati. I contenitori di capacità consistente andranno

esposti sulla pubblica via, in funzione del giorno di raccolta, solo quando non è possibile l'accesso al fondo privato del mezzo della Ditta incaricata

La frequenza prevista del servizio di raccolta porta a porta della frazione umida è bisettimanale.

Tale frequenza potrà essere soggetta a variazioni in riferimento al mutare delle differenti situazioni ed esigenze (nel qual caso sarà cura dell'Ente concordare le variazioni con il Consorzio e con la Ditta appaltatrice e darne pronta comunicazione alla popolazione).

3) CONFERIMENTO E RACCOLTA “PORTA A PORTA” DEL MATERIALE CARTACEO (CER 200101)

La carta è raccolta senza il supporto di contenitore specifico, ma confezionata in pacchi o in scatole di cartone; deve essere evitato l'utilizzo di sacchi di plastica o contenitori non cartacei.

Lo scatolame deve essere smontato e debitamente accatastato in modo da occupare meno spazio possibile.

La carta deve essere rigorosamente 'pulita', non deve esservi cioè frammisto alcun altro materiale quale plastica, polistirolo etc., né tantomeno immondizia di altra natura.

Non sono riciclabili nel normale circuito di trasformazione, e quindi non devono essere conferiti, tutti i poliaccoppiati; carta-polietilene, carta-alluminio, carte cerate od oleate etc.

La frequenza prevista del servizio di raccolta porta a porta del materiale cartaceo è settimanale.

Tale frequenza potrà essere soggetta a variazioni in riferimento al mutare delle differenti situazioni ed esigenze (nel qual caso sarà cura dell'Ente concordare le variazioni con il Consorzio e con la Ditta appaltatrice e darne pronta comunicazione alla popolazione).

4) RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA” DEGLI IMBALLAGGI PRIMARI E SECONDARI IN PLASTICA PER LIQUIDI (CER 150102 – 200139)

Il servizio interessa la raccolta di contenitori in plastica per liquidi come previsto dall'accordo CO.RE.PLA anno 2001, come di seguito indicato:

NELLA CATEGORIA DI PRODOTTI “ALIMENTARI” POSSONO ESSERE CONFERITI NEGLI APPOSITI SACCHI GIALLI TRASPARENTI PER LA RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA:

Bottiglie di acqua minerale, olio, succhi, latte, ecc.

Flaconi/dispensatori sciroppi, creme salse, yogurt, ecc.

Confezioni rigide per dolci (es. scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte)

Confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere (es. affettati, formaggi, pasta fresca, frutta, verdura)

Buste e sacchetti per alimenti in genere (es. pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati)

Vaschette porta – uova, vaschette per alimenti, carne e pesce, vaschette/barattoli per gelati

Contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert

Reti per frutta e verdura

Film e pellicole, coperchi, barattoli per alimenti in polvere

Contenitori vari per alimenti per animali

Cassette per prodotti ortofrutticoli e alimentari in genere

NELLA CATEGORIA DI PRODOTTI “NON ALIMENTARI” POSSONO ESSERE CONFERITI NEGLI APPOSITI SACCHI GIALLI TRASPARENTI PER LA RACCOLTA DEGLI IMBALLAGGI IN PLASTICA:

Flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, della persona, cosmetici, acqua distillata

Barattoli per confezionamento di prodotti vari (es.: cosmetici, articoli da cancelleria, salviette umide, detersivi, rullini fotografici)

Film e pellicole da imballaggio (anche espanse per l'imballaggio di beni durevoli)

Bliester e contenitori rigidi e formati a sagoma (es. gusci per giocattoli, articoli di cancelleria, gadget vari, articoli da ferramenta e per il fai da te)

Scatole e buste per il confezionamento di capi d'abbigliamento (es.: camicie, biancheria intima, calze, cravatte)

Gusci, barre, chips da imballaggio in polistirolo espanso

Reggette per legatura pacchi

Sacchi, sacchetti, buste (es.: shoppers, sacchi per detersivi, per prodotti di giardinaggio, per

alimenti di animali)
Vasi per vivaisti

SONO CONSIDERATE FRAZIONI ESTRANEE, CIOE' **NON DEVONO ASSOLUTAMENTE** ESSERE CONFERITE ALL'INTERNO DEI SACCHI GIALLI TRASPARENTI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELL'IMBALLAGGIO IN PLASTICA:

Qualsiasi manufatto non in plastica

Rifiuti ospedalieri (es.: siringhe, sacche per plasma, contenitori per liquidi fisiologici e per emodialisi)

Beni durevoli in plastica (es.: elettrodomestici, articoli casalinghi, complementi d'arredo, ecc.)

Giocattoli

Custodie per cd, musicassette, videocassette

Canne per irrigazione

Articoli per l'edilizia

Barattoli e sacchetti per colle, vernici, solventi

Gruce appendiabiti, borse, zainetti, posacenere, portamatite, ecc.

Bidoni e cestini portarifiuti, cartelle portadocumenti, ecc.

Componentistica ed accessori auto

Sacconi per materiale edile (es.: calce, cemento)

Imballaggi con evidenti residui del contenuto (rifiuto pericoloso, non pericoloso o putrescibile).

Importante: il rifiuto conferito nel sacco giallo trasparente per la raccolta separata degli imballaggi in plastica deve essere il più possibile pulito.

Il conferimento e la raccolta dei contenitori in plastica è effettuato tramite l'uso di sacchi a perdere di colore giallo trasparente e comunque mai di colore adottato per raccolte differenziate di altre frazioni di rifiuti.

E' indispensabile, al fine di non appesantire i costi di raccolta e trasporto, che le bottiglie siano schiacciate e quindi tappate dall'utente prima di venire conferite e che i sacchi siano conferiti al servizio di raccolta solamente a capienza del sacco esaurita.

Bottiglie e flaconi devono essere rigorosamente 'puliti'; non deve esservi cioè frammisto alcun tipo di residuo putrescente.

La frequenza prevista del servizio di raccolta porta a porta degli imballaggi in plastica, comprese le cassette in plastica per frutta e verdura da utenze selezionate, è settimanale per i Comuni di Briona e Caltignaga mentre è quindicinale per il Comune di Fara Novarese.

Tale frequenza potrà essere soggetta a variazioni in riferimento al mutare delle differenti situazioni ed esigenze (nel qual caso sarà cura dell'Ente concordare le variazioni con il Consorzio e con la Ditta appaltatrice e darne pronta comunicazione alla popolazione).

5) RACCOLTA DIFFERENZIATA "PORTA A PORTA" DEGLI IMBALLAGGI PRIMARI E SECONDARI IN VETRO (CER 150107 - 200102)

Il servizio interessa la raccolta di contenitori in vetro; unitamente ad essi, salvo diverse prescrizioni future, possono essere raccolti altri piccoli oggetti in vetro.

E' comunque vietato il conferimento di: vetro retinato, vetro opale (es. boccette profumi), cristalli, vetri di automobili, schermi di televisori e lastre di vetro, vetri a specchio di ogni genere.

E' preferibile che vengano esclusi dai contenitori in vetro conferiti, i tappi a vite, le fascette e le protezioni varie in alluminio, stagnola e piombo.

Eventuali damigiane devono essere private della protezione esterna in paglia o plastica.

Il conferimento e la raccolta dei contenitori in vetro è effettuato:

- per le utenze domestiche tramite l'uso di contenitori rigidi aperti (ad es. un secchiello in metallo o in plastica)
- per le utenze selezionate tramite l'uso di contenitori rigidi da 120 o 240 lt., in polietilene ad alta densità, di robustezza adeguata, in colore da concordarsi e muniti di ruote. I contenitori dovranno essere custoditi all'interno dei locali a disposizione delle utenze, in spazi privati, ed esposti in strada solo in funzione del passaggio di raccolta, in luogo in cui non rechino intralcio e prontamente ritirati non appena svuotati. I contenitori sono forniti a cura e spese della Ditta appaltatrice. L'utente è responsabile della loro custodia.

Le utenze condominiali a partire dalle sei unità abitative e le attività produttive e/o di servizio che ne

facessero richiesta potranno avvalersi di contenitori dedicati, attenendosi alle seguenti prescrizioni:

1. conformarsi alle caratteristiche tecniche che saranno indicate
2. provvedere al loro acquisto
3. provvedere alla loro manutenzione e disinfezione
4. farne un uso esclusivamente privato, non accessibile al pubblico e provvedere ad esporli fuori dalla proprietà, a lato della pubblica via, in luogo in cui non rechino intralcio, nei giorni di raccolta, ritirandoli prontamente non appena svuotati
5. concordare precedentemente eventuali diverse modalità di conferimento con la Ditta incaricata

La frequenza prevista del servizio di raccolta porta a porta degli imballaggi primari e secondari in vetro è settimanale.

Tale frequenza potrà essere soggetta a variazioni in riferimento al mutare delle differenti situazioni ed esigenze (nel qual caso sarà cura dell'Ente concordare le variazioni con il Consorzio e con la Ditta Appaltatrice e darne pronta comunicazione alla popolazione).

6) RACCOLTA DIFFERENZIATA "PORTA A PORTA" DEGLI IMBALLAGGI PRIMARI E SECONDARI IN METALLO (CER 150104)

Il servizio consiste nella raccolta differenziata di:

- lattine in alluminio (solitamente si tratta di lattine per bibite)
- lattine in banda stagnata (per bibite, olio, cibi in scatola, cibi per animali etc.)

ad essi, salvo diverse prescrizioni future, potranno essere aggiunti piccoli oggetti metallici di uso domestico (posateria, pentolame, etc.).

E' indispensabile che le lattine siano rigorosamente vuote e mondate da residui del contenuto, meglio se debitamente sciacquate; è inoltre preferibile, anche se non tassativo, che le lattine siano preventivamente schiacciate.

Il conferimento e la raccolta dei contenitori in metallo è effettuato tramite l'uso di contenitori rigidi aperti (ad es. un secchiello in metallo o in plastica), di dimensioni e robustezza adeguate, che a raccolta effettuata devono essere ritirate.

La frequenza prevista del servizio di raccolta porta a porta degli imballaggi primari e secondari in metallo è settimanale per i Comuni di Briona e Caltignaga mentre è quindicinale per il Comune di Fara Novarese.

Tale frequenza potrà essere soggetta a variazioni in riferimento al mutare delle differenti situazioni ed esigenze (nel qual caso sarà cura dell'Ente concordare le variazioni con il Consorzio e con la Ditta appaltatrice e darne pronta comunicazione alla popolazione).

7) RACCOLTA DIFFERENZIATA "PORTA A PORTA" DEGLI IMBALLAGGI PRIMARI E SECONDARI IN CARTONE (CER 150101)

Il servizio sarà effettuato con il sistema porta a porta per le utenze selezionate presso le attività che si trovano a dover smaltire tali tipi di imballaggio.

La frequenza prevista del servizio di raccolta porta a porta degli imballaggi primari e secondari in cartone presso le utenze selezionate è settimanale.

Tale frequenza potrà essere soggetta a variazioni in riferimento al mutare delle differenti situazioni ed esigenze (nel qual caso sarà cura del Comune concordare le variazioni con il Consorzio e con la Ditta appaltatrice e darne pronta comunicazione alla popolazione).

8) CONFERIMENTO E RACCOLTA DI RIFIUTI INGOMBRANTI, RIFIUTI FERROSI E NON FERROSI, RIFIUTI VEGETALI, FRAZIONE LEGNO, IMBALLAGGI PRIMARI E SECONDARI IN PLASTICA, VETRO E MATERIALI INERTI PRESSO LA STAZIONE ECOLOGICA

I servizi di gestione dei rifiuti sono integrati e supportati dalla Stazione ecologica.

Presso questa struttura, le utenze iscritte a ruolo della tassa per lo smaltimento dei rifiuti dell'Ente possono conferire direttamente i rifiuti di cui ai punti seguenti e quelli per i quali sarà successivamente attrezzata.

Il conferimento avviene sotto forma controllata da parte dell'Ente, nelle forme e nei modi più opportuni, che sono disciplinati con l'apposito regolamento della Stazione ecologica.

8.1) Conferimento e raccolta dei rifiuti ingombranti (CER 200307)

Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ingombranti sono effettuati direttamente dal produttore, che potrà avvalersi di un'apposita area attrezzata ubicata presso la Stazione ecologica.

Il conferimento dei rifiuti ingombranti, presso i luoghi o le attrezzature previste, è sottoposto alle indicazioni degli addetti preposti alla custodia della Stazione ecologica.

In particolare è fatto obbligo agli utenti di conferire separatamente dai rifiuti ingombranti ogni altra frazione di rifiuto, per la quale si sarà individuata una concreta possibilità di recupero. L'allontanamento dei rifiuti dalla Stazione ecologica avverrà con la cadenza stabilita dal Capitolato Speciale d'Appalto.

I rifiuti così raccolti dovranno essere trasportati presso impianti di recupero e riutilizzo per i materiali recuperabili, mentre quelli non recuperabili dovranno essere trasportati presso un impianto di discarica.

8.2) Conferimento e raccolta dei rifiuti ferrosi e non ferrosi (CER 200140)

Il conferimento e la raccolta differenziata dei rifiuti ferrosi e non ferrosi sono effettuati direttamente dal produttore, che potrà avvalersi di un'apposita area attrezzata ubicata presso la Stazione ecologica.

Sarà compito della Ditta appaltatrice rimuovere tale materiale, mediante autocarro attrezzato con gru. Il deposito dei rifiuti ferrosi e non ferrosi, presso i luoghi o le attrezzature previste, è sottoposto alle indicazioni degli addetti preposti alla custodia della Stazione ecologica.

In particolare è fatto obbligo agli utenti di conferire separatamente i rifiuti ferrosi e non ferrosi da ogni altra frazione di rifiuto per cui si sarà individuata una concreta possibilità di recupero. L'allontanamento dei rifiuti dalla Stazione ecologica avverrà con la cadenza stabilita nel Capitolato Speciale d'Appalto.

I rifiuti così raccolti dovranno essere trasportati presso impianti di recupero e riutilizzo per i materiali recuperabili, mentre quelli non recuperabili dovranno essere trasportati presso un impianto di discarica.

8.3) Conferimento e raccolta dei rifiuti vegetali provenienti da aree verdi (CER 200201)

Il conferimento e la raccolta differenziata riguarda i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi private non produttive e pubbliche e vengono effettuati secondo le seguenti modalità:

- a) il conferimento è effettuato direttamente dal produttore, che potrà avvalersi di un'apposita area attrezzata ubicata presso la Stazione ecologica
- b) è fatto obbligo al produttore di conferire il materiale mondato da ogni rifiuto estraneo e di provvedere ad asportare eventuali sacchi e sacchetti, scatole o cassette, non in legno, utilizzati per il trasporto del materiale

L'allontanamento dei rifiuti dalla Stazione ecologica avverrà con la cadenza stabilita nel Capitolato Speciale d'Appalto.

I rifiuti così raccolti dovranno essere trasportati presso impianti di recupero e riutilizzo.

8.4) Conferimento e raccolta della frazione legno (CER 200138)

Il conferimento e la raccolta differenziata della frazione legno sono effettuati direttamente dal produttore, che potrà avvalersi di un'apposita area attrezzata ubicata presso la Stazione ecologica.

Il deposito della frazione legno, presso i luoghi o le attrezzature previste, è sottoposto alle indicazioni degli addetti preposti alla custodia della Stazione ecologica.

In particolare è fatto obbligo agli utenti di conferire separatamente la frazione legno da ogni altro rifiuto per cui si sarà individuata una concreta possibilità di recupero.

L'allontanamento dei rifiuti dalla Stazione ecologica avverrà con la cadenza stabilita nel Capitolato Speciale d'Appalto.

I rifiuti così raccolti dovranno essere trasportati presso impianti di recupero e riutilizzo per i materiali recuperabili, mentre quelli non recuperabili dovranno essere trasportati presso un impianto di discarica.

8.5) Conferimento e raccolta degli imballaggi primari e secondari in plastica (CER 150102 – 200139)

Il conferimento e la raccolta differenziata degli imballaggi primari e secondari in plastica sono effettuati direttamente dal produttore, che potrà avvalersi di un'apposita area attrezzata ubicata presso la Stazione ecologica.

Il deposito degli imballaggi primari e secondari in plastica, presso i luoghi o le attrezzature previste, è sottoposto alle indicazioni degli addetti preposti alla custodia della Stazione ecologica.

L'allontanamento dei rifiuti dalla Stazione ecologica avverrà con la cadenza stabilita nel Capitolato

Speciale d'Appalto.

I rifiuti così raccolti dovranno essere trasportati presso impianti di recupero e riutilizzo per i materiali recuperabili, mentre quelli non recuperabili dovranno essere trasportati presso un impianto di discarica.

8.6) Conferimento e raccolta "materiali inerti" (CER 170904) di risulta da lavori di piccola manutenzione edilizia

Il conferimento è effettuato a cura del produttore, esclusivamente per quantitativi non superiori a 400 kg. mensili, che potrà avvalersi di un'apposita area attrezzata ubicata presso la Stazione ecologica. L'allontanamento dei rifiuti dalla Stazione ecologica avverrà con la cadenza stabilita nel Capitolato Speciale d'Appalto.

I materiali ammessi al conferimento sono i seguenti:

- macerie, terre da scavo e materiali da demolizione, mondati da ogni altro tipo di rifiuto
- asfalto
- calcestruzzo

9) CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLE PILE ESAUSTE (CER 200133*)

Le pile esauste devono essere conferite negli appositi contenitori ubicati presso:

- i rivenditori di pile
- la Stazione ecologica

E' fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti di cui trattasi in contenitori, ovunque posizionati, adibiti alla raccolta di altre frazioni, nonché nei sacchi e nei contenitori per la raccolta porta a porta.

La raccolta delle pile esauste dai contenitori ubicati presso i rivenditori di pile dovrà avvenire con cadenza almeno bimestrale e comunque ogni qualvolta gli stessi dovessero essere pieni.

10) CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI MEDICINALI SCADUTI (CER 200131*)

I medicinali scaduti devono essere conferiti negli appositi contenitori ubicati presso:

- le farmacie e/o ambulatori comunali
- gli ambulatori medici
- la Stazione ecologica

E' fatto divieto di conferire i rifiuti di cui trattasi in contenitori, ovunque posizionati, adibiti alla raccolta di altre frazioni, nonché nei sacchi e nei contenitori per la raccolta porta a porta.

Il produttore deve obbligatoriamente conferire i medicinali mondati dalle confezioni in cartoncino.

La raccolta dei medicinali scaduti dai contenitori ubicati presso le farmacie e/o ambulatori medici dovrà avvenire con cadenza almeno mensile e comunque ogni qualvolta gli stessi dovessero essere pieni.

11) CONFERIMENTO E RACCOLTA DELLE BATTERIE ESAUSTE DI AUTO - ACCUMULATORI AL PIOMBO (CER 200133*-160601*-160602*-160603*)

Le batterie auto esauste devono essere depositate a cura dell'utente presso l'area di stoccaggio R.U.P. della Stazione ecologica, in appositi contenitori ivi posizionati.

E' fatto divieto di conferire i rifiuti di cui trattasi in contenitori, ovunque posizionati, adibiti alla raccolta di altre frazioni, nonché nei sacchi e nei contenitori per la raccolta porta a porta.

La Ditta appaltatrice dovrà, almeno una volta all'anno e comunque quando se ne rilevi l'oggettiva necessità, provvedere al trasporto presso un centro autorizzato convenzionato.

12) CONFERIMENTO E RACCOLTA DEI FRIGORIFERI (CER 200123*)

I frigoriferi devono essere depositati a cura dell'utente presso l'area di stoccaggio R.U.P. della Stazione ecologica.

La Ditta appaltatrice dovrà, almeno una volta ogni tre mesi e comunque quando se ne rilevi l'oggettiva necessità, provvedere al trasporto presso un centro autorizzato convenzionato.

13) CONFERIMENTO E RACCOLTA DI OLI MINERALI ESAUSTI (CER 130205*)

Gli oli minerali esausti devono essere depositati a cura dell'utente presso l'area di stoccaggio R.U.P. della Stazione ecologica, in apposite cisterne ivi posizionate.

La Ditta appaltatrice dovrà, almeno una volta all'anno e comunque quando se ne rilevi l'oggettiva necessità, provvedere al trasporto presso un centro autorizzato convenzionato.

14) CONFERIMENTO E RACCOLTA DI MONITOR ESAUSTI DI TV E COMPUTER CON TUBO CATODICO (CER 200135* - 200136)

I monitor esausti di tv e computer con tubo catodico devono essere depositati a cura dell'utente presso l'area di stoccaggio R.U.P. della Stazione ecologica.

La Ditta appaltatrice dovrà, almeno una volta ogni quattro mesi e comunque quando se ne rilevi l'oggettiva necessità, provvedere al trasporto presso un centro autorizzato convenzionato.

15) CONFERIMENTO E RACCOLTA DI CARTUCCE ESAUSTE DI TONER PER FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI (CER 080317*- 080318)

Le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti devono essere depositati a cura dell'utente presso l'area di stoccaggio R.U.P. della Stazione ecologica.

La Ditta appaltatrice dovrà, almeno una volta all'anno e comunque quando se ne rilevi l'oggettiva necessità, provvedere al trasporto presso un centro autorizzato convenzionato.

16) CONFERIMENTO E RACCOLTA DI INDUMENTI E SCARPE USATI (CER 200125)

Gli indumenti e le scarpe usati devono essere depositati direttamente dal produttore presso i contenitori ubicati sul territorio e presso la Stazione ecologica.

Gli utenti devono conferire il materiale attenendosi alle indicazioni della Ditta convenzionata che si occupa della raccolta, riportate generalmente sui contenitori stessi.

La Ditta provvederà allo svuotamento dei contenitori e al trasporto del materiale raccolto secondo le proprie modalità.

17) RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI ASSIMILATI

I rifiuti assimilati agli urbani, non recuperabili, prodotti dalle utenze non domestiche possono essere conferiti ai normali servizi di raccolta, qualora le loro caratteristiche qualitative-quantitative siano compatibili con i sistemi di raccolta attivati sul territorio.

18) GESTIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI, DA ESTUMULAZIONI E DA ALTRE ATTIVITA' CIMITERIALI, ESCLUSI I RIFIUTI VEGETALI PROVENIENTI DALLE AREE CIMITERIALI

La gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni, da estumulazioni e da altre attività cimiteriali, esclusi i rifiuti vegetali provenienti dalle aree cimiteriali, è disciplinata secondo quanto disposto dal D.p.r. n. 254 del 15.07.2003 agli artt. n. 12 e 13.

Le operazioni di raccolta, eventuale bonifica delle parti metalliche e deposito provvisorio dei rifiuti oggetto del presente articolo sono affidate agli operatori cimiteriali.

Le parti bonificate sono conferite presso la Stazione ecologica a cura degli operatori stessi.

Su richiesta del singolo Comune la Ditta appaltatrice è tenuta a svolgere i servizi di trasporto dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni presso idoneo impianto convenzionato con il Consorzio.

ART. 24 – DANNI A PERSONE O ALLA PROPRIETA' PRIVATA DURANTE LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI

Durante lo svolgimento del servizio di raccolta la Ditta appaltatrice è considerata come unica ed esclusiva responsabile per eventuali danni arrecati a persone o alla proprietà privata ed è tenuta al risarcimento degli stessi.

Sarà cura dell'utente documentare gli eventi, mediante regolare denuncia alla Polizia Municipale, materiale fotografico, presentazione di testimoni e quant'altro ritenuto necessario per una corretta interpretazione dell'accaduto.

L'utente dovrà poi far pervenire la documentazione raccolta al Consorzio, unitamente ai propri dati anagrafici, il quale la trasmetterà alla Ditta appaltatrice per la definizione del contenzioso.

ART. 25 - PULIZIA DEL SUOLO PUBBLICO

I servizi di cui all'oggetto devono essere svolti con la massima cura e tempestività per assicurare le migliori condizioni di igiene, pulizia e aspetto decoroso.

L'intero ciclo della nettezza urbana e della gestione dei rifiuti, nelle loro varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse, sottoposta all'osservanza dei seguenti principi generali:

- deve essere evitato ogni danno e pericolo alla salute, all'incolumità, al benessere ed alla

sicurezza della collettività e dei singoli;

- deve essere garantito il rispetto delle esigenze tecnico-sanitarie ed evitato il rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- devono essere evitati degradi al verde pubblico e all'arredo urbano;
- devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale.

I servizi di pulizia del suolo pubblico, spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti giacenti sul suolo pubblico, vengono effettuati direttamente dall'Ente nelle forme previste del decreto legislativo n.267 del 18 luglio 2000.

I servizi interessano l'intero territorio comunale, in particolare devono riguardare:

- a) le strade e piazze classificate fra quelle comunali;
- b) le strade vicinali classificate di uso pubblico;
- c) i tratti urbani di strade statali e provinciali;
- d) le strade private comunque soggette ad uso pubblico, purché al tempo stesso adibite al transito di persone anche diverse dalla proprietà e poste al servizio di una collettività indeterminata di individui;
- e) viali e vialetti in aree adibite a verde pubblico.

La pulizia del suolo pubblico è effettuata sia con l'utilizzo di macchine operatrici spazzanti sia manualmente, con una frequenza di interventi tale da garantire pulite e sgombre da rifiuti le aree interessate dal servizio.

Le attrezzature ed i macchinari usati devono essere a norma di sicurezza e garantire l'igienicità delle operazioni ed il minor disturbo possibile dai rumori, nel rispetto delle norme vigenti ed in modo da rimuovere i rifiuti giacenti sul suolo pubblico.

Il servizio dovrà essere effettuato in orari concordati con l'Ufficio Tecnico dell'Unione Novarese 2000, di cui tale comune fa parte, e di norma in assenza di veicoli in sosta.

Il servizio di pulizia con macchine operatrici spazzanti deve essere attuato posizionando appositi avvisi mobili o fissi, indicanti l'orario e il giorno in cui si svolge il servizio.

Il servizio comprende lo spazzamento generale da muro a muro o da recinzione a recinzione, delle aree sopra definite, compresi i marciapiedi.

Lo spazzamento deve essere effettuato nelle aree pubbliche con periodicità atta a garantire una costante pulizia.

Detto servizio deve essere effettuato da parte di personale dotato di idonei mezzi ed attrezzature atte ad effettuare lo spazzamento e l'aspirazione dei rifiuti anche all'interno di vicoli di difficile accesso dalle zone circostanti e presso le aree adibite al servizio di raccolta differenziata, ivi compreso lo spostamento dei contenitori (cassonetti e/o campane) e la pulizia dell'area dagli stessi occupata.

Il materiale raccolto deve essere trasportato e smaltito in impianti autorizzati.

I rifiuti potenzialmente infetti (siringhe, materiale da medicazione, etc...) abbandonati in aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, sono da considerarsi, rifiuti urbani pericolosi e devono essere raccolti con le dovute cautele e smaltiti separatamente, con particolari cautele e modalità tali da tutelare l'incolumità degli operatori addetti, fatte salve eventuali e speciali disposizioni che le Autorità potranno impartire in merito.

Il servizio di pulizia manuale comprende lo svuotamento dei cestini porta rifiuti posizionati sul territorio con relativa fornitura dei sacchi a perdere. Il materiale risultante deve essere trasportato e smaltito in impianti autorizzati.

Il servizio comprende anche la raccolta e lo smaltimento delle carogne e spoglie di animali, giacenti sulle strade e piazze comunali ed aree pubbliche e private comunque soggette ad uso pubblico.

ART. 26 - PULIZIA DELLE AREE MERCATO, SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI IN GENERE

I rifiuti urbani prodotti dai centri agglomerati o su aree scoperte devono essere raccolti e conservati dagli utenti fino al momento del ritiro, in modo da evitare qualsiasi dispersione.

A tal fine deve essere utilizzato il materiale (sacchi e/o contenitori) conforme alle prescrizioni stabilite dall'Ente e alle normative in materia.

I venditori ambulanti dei mercati settimanali devono provvedere alla raccolta dei rifiuti utilizzando tale materiale, che verrà distribuito dal personale dell'Ente ogni giorno di mercato, nonché a lasciare le piazzole di vendita sgombre da rifiuti dispersi al suolo.

A tal proposito i rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le seguenti modalità:

- a) cassette di legno accatastate ordinatamente e separatamente da altri rifiuti
- b) carta e cartone puliti accatastati ordinatamente e separatamente da altri rifiuti

- c) rifiuti organici raccolti in appositi sacchi in materiale biodegradabile
- d) rifiuti indifferenziati raccolti in sacchi trasparenti
- e) altri rifiuti voluminosi (cassette di plastica, ecc.) accatastati ordinatamente e separatamente da altri rifiuti
- f) rifiuti plastici, esclusivamente contenitori per liquidi, raccolti in appositi sacchi trasparenti di colore giallino

I rifiuti raccolti in modo differenziato, devono essere trasportati e smaltiti in impianti autorizzati e le aree interessate devono essere spazzate e lasciate libere da ogni tipo di rifiuti.

Il servizio di spazzamento e pulizia sulle aree adibite a pubblico mercato viene effettuato dal personale dell'Ente addetto a tale servizio alla fine di ogni giornata di vendita.

Identiche prescrizione dovranno essere rispettate durante lo svolgimento di sagre, feste ed altre manifestazioni in genere.

Per tali eventi l'associazione organizzatrice dovrà nominare un rappresentante al quale l'Amministrazione fornirà il materiale occorrente per effettuare la raccolta dei rifiuti e che riterrà responsabile del regolare svolgimento della stessa e di ogni altra azione compiuta durante il periodo di occupazione del suolo pubblico.

Il materiale dovrà essere restituito alla conclusione dell'evento in perfette condizioni.

ART. 27 - PULIZIA AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI, SPETTACOLI VIAGGIANTI, ECC.

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di appositi spazi su area pubblica o di uso pubblico, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando adeguati contenitori per la raccolta dei rifiuti.

I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani con conferimento differenziato delle singole frazioni.

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park, ecc. devono essere mantenute pulite dagli occupanti e i rifiuti urbani prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

A tal proposito gli spettacoli viaggianti e/o luna park dovranno nominare dei loro rappresentanti, ai quali l'Amministrazione fornirà il materiale occorrente per effettuare la raccolta dei rifiuti e che riterrà responsabili del regolare svolgimento della stessa e di ogni altra azione compiuta durante il periodo di occupazione del suolo pubblico.

Il materiale dovrà essere restituito alla conclusione dell'evento in perfette condizioni.

ART. 28 - CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

ART. 29 - SPURGO DEI POZZETTI STRADALI

L'Ente o la ditta appaltatrice dei servizi di nettezza urbana provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali, le caditoie e le bocche di lupo di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque.

E' vietato introdurre rifiuti negli pozzetti e caditoie stradali.

Lo smaltimento di tali rifiuti avverrà secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti in materia.

ART. 30 - ESTIRPAZIONE DELLE ERBE

L'Ente o la ditta appaltatrice dei servizi di nettezza urbana provvede periodicamente all'estirpazione delle erbe naturalmente cresciute nei sedimi di vie, marciapiedi e piazze.

I cumuli di vegetali formati in seguito alle operazioni di cui sopra saranno smaltiti secondo le disposizioni vigenti.

L'uso dei diserbanti, essicanti e prodotti chimici all'uopo destinati, è consentito esclusivamente nei limiti e secondo le modalità previste dalle normative vigenti in materia.

ART. 31 - PULIZIA FONTANELLE

L'Ente o la ditta appaltatrice del servizio di nettezza urbana provvede a mantenere puliti i bacini e le vasche delle pubbliche fontanelle eventualmente presenti sul territorio comunale, avendo speciale cura affinché non venga ostacolato lo scarico dell'acqua, con la conseguente dispersione della stessa

sulla pubblica via.

ART. 32 - RIMOZIONE DI DISCARICHE ABUSIVE

Qualora si dovessero verificare scarichi abusivi di rifiuti su aree pubbliche e di uso pubblico, l'Ente, ove possibile, accerterà attraverso l'Ufficio Tecnico comunale, il Comando di Polizia Municipale, il Dipartimento Provinciale dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale (A.R.P.A.), ecc., raccogliendo anche eventuali reperti, l'identità del responsabile, il quale è tenuto, fermo restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti e a smaltirli nei modi previsti dalla legge.

In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano motivi di carattere igienico-sanitario o ambientali tali da non permettere alcun indugio, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine, affinché questi provvedano alla rimozione, al trasporto ed allo smaltimento di detti rifiuti.

Trascorso inutilmente tale termine, l'Ente farà eseguire con urgenza i lavori sostituendosi ai soggetti interessati, ferma restando l'imposizione a carico di questi degli oneri sostenuti.

ART. 33 - OBBLIGO DI TENERE PULITI I TERRENI NON OCCUPATI DA FABBRICATI

I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non occupati da fabbricati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da impaludamenti ed inquinanti e dalla vegetazione spontanea.

A tale scopo essi devono dotarsi dei necessari canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'impaludamento e l'inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione.

ART. 34 – SGOMBERO DELLA NEVE - OBBLIGHI DEI FRONTISTI

Al verificarsi delle precipitazioni nevose, il servizio pubblico provvederà a mantenere e/o ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:

- a) la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e agli spazi prospicienti gli edifici pubblici e i luoghi di pubblico interesse;
- b) lo spargimento di sali antigelo atossici allorché si verificassero gelate.

Tale servizio sarà limitato alle sedi carreggiabili delle strade al fine di assicurarne la transitabilità.

In caso di nevicata con persistenza della neve al suolo è fatto obbligo agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via di provvedere allo spalamento della neve, onde liberare i propri accessi carrai e pedonali, al fine di agevolare la viabilità.

ART. 35 - DISPOSIZIONI PER PROPRIETARI DI ANIMALI DOMESTICI

Le persone che conducono animali per le strade e le aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, sono tenute ad evitare che gli stessi sporchino i marciapiedi e i percorsi pedonali in genere.

E' fatto obbligo ai possessori e/o detentori di provvedere, con appositi strumenti, alla raccolta di escrementi eventualmente prodotti dai propri animali, nel rispetto degli altri cittadini e per l'osservanza delle corrette norme igienico-sanitarie.

I trasgressori sono puniti secondo le disposizioni previste dal "Regolamento di Polizia sui cani e piccoli animali" dell'Unione Novarese 2000.

ART. 36 - DISPOSIZIONI PER ESECUTORI DI INTERVENTI EDILIZI

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento o alla ristrutturazione di fabbricati o altre opere, è tenuto ad adottare tutte le cautele atte a prevenire la diffusione di polveri e comunque a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultassero sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi residui di alcun genere.

Lo spazzamento deve essere effettuato in modo da impedire la diffusione di polvere, premurandosi eventualmente di effettuare delle bagnature costanti.

ART. 37 - ATTIVITA' DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Le associazioni di volontariato senza scopo di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili di rifiuti urbani, secondo gli usi e previo assenso dell'Ente, che può stipulare apposite convenzioni a questo fine.

ART. 38 - EDUCAZIONE E INFORMAZIONE ALLA CITTADINANZA

Al fine di rendere funzionale l'andamento dei servizi di raccolta, l'Ente, eventualmente in

collaborazione con i gestori dei medesimi, informerà l'utenza sulle finalità e modalità dei servizi stessi, anche mediante distribuzione di materiale informativo ed educativo, in cui saranno date indicazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità di conferimento, sulle destinazioni delle stesse, sulle motivazioni e sulle esigenze di collaborazione dei cittadini. L'Ente opererà in modo da trasmettere alla cittadinanza e in termini più puntuali ai giovani una cultura di attenzione al problema dei rifiuti e di rispetto per l'ambiente.

CAPITOLO 4
RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E PERICOLOSI

ART. 39 - NORME RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E DEI RIFIUTI PERICOLOSI

I produttori di rifiuti speciali non assimilati e di rifiuti pericolosi hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli urbani ed assimilabili.

Il conferimento e lo smaltimento di tali rifiuti deve avvenire, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 22/97, a cure e spese dei singoli produttori.

ART. 40 - RIFIUTI PROVENIENTI DA OSPEDALI, CASE DI CURA E SIMILI

Ai rifiuti prodotti negli ospedali e negli istituti di cura pubblici o privati, nei gabinetti medici o di analisi, nelle strutture sanitarie in genere si applicano le disposizioni del presente regolamento relative ai rifiuti urbani solo in quanto residui cartacei, imballaggi e contenitori in cartone, contenitori in plastica e vetro, purché non contaminati da sangue, feci o altri liquidi biologici, beni di consumo durevoli e di arredamento di uso comune, prodotti presso i servizi in cui si esplicano attività di carattere civile (uffici, mense, cucine e simili), fatta eccezione per i reparti infettivi ed i laboratori.

Per i rifiuti non provenienti da questi particolari ambiti vale invece quanto disposto dal D.p.r. n. 254 del 15.07.2003.

CAPITOLO 5
SANZIONI, RICHIAMI LEGISLATIVI E REGOLAMENTARI

ART. 41 – SANZIONI

Le attività di prevenzione e accertamento delle violazioni delle norme del presente regolamento sono esercitate, in via principale, dalla Polizia Locale. All'accertamento possono procedere anche altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Le funzioni di prevenzione, accertamento e contestazione si effettuano nel rispetto delle norme previste dalla Legge 24 novembre 1981, n° 689 e delle leggi Regionali di riferimento e successive modificazioni.

Le procedure sanzionatorie previste dal presente regolamento sono applicate dal personale dell'Ufficio di Polizia Locale o delle Forze di Polizia secondo le disposizioni di cui alla L. n.689/1981

E' fatta salva l'applicazione di eventuali sanzioni amministrative e/o penali già previste da altre leggi in materia e in particolare, dal D.Lgs. 152 del 03/04/2006 "Norme ambientali" e dalla normativa in vigore.

Il trasgressore è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi.

Nei confronti di chiunque non ottemperi alle ordinanze sindacali emesse nei casi eccezionale di urgente necessità di cui all'art. 14 comma 3, art. 9 comma 3, art. 17 comma 2 del D.Lgs. 22/97, si applicano le pene e le ammende di cui agli artt. 50 e 51 del citato D.Lgs.

Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative, si applicano le disposizioni di cui al Capo 1 della legge 24.11.81 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sulla depenalizzazione.

I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle norme contenute nel presente regolamento spettano all'Ente.

Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo la responsabilità penale per fatti che costituiscono reato, sono punite con la sanzione pecuniaria come specificato nella seguente tabella:

DESCRIZIONE	IMPORTO MINIMO	IMPORTO MASSIMO
Abbandono o deposito o immissione di rifiuti urbani nel suolo, nelle acque superficiali o sotterranee	Si applicano le sanzioni previste dagli artt. 255 e 256 del D.Lgs. n. 152/2006 ovvero delle norme di legge modificative o integrative anche future.	
Incendio di rifiuti in area pubblica o privata	€ 500,00	€ 3.000,00
Rovistamento, cernita o recupero non autorizzato dei rifiuti conferiti	€ 25,00	€ 150,00
Introduzione nei sacchetti o in altri contenitori per rifiuti di liquidi, di materiali in combustione o taglienti o acuminati	€ 50,00	€ 300,00
Intralcio, ritardo, impedimento all'opera degli addetti alla raccolta	€ 50,00	€ 300,00
Conferimento nei cestini stradali di rifiuti domestici o ingombranti	€ 50,00	€ 300,00
Utilizzo di sacchi con caratteristiche non conformi a quelle prestabilite	€ 50,00	€ 300,00
Inserimento di rifiuti di tipologia diversa in sacchi o contenitori a specifica destinazione	€ 50,00	€ 300,00
Conferimento di rifiuti differenziati e non, da parte di soggetti non residenti o titolari di attività che non hanno sede nel territorio dell'Ente e che, pertanto, non risultano iscritte ai ruoli	€ 125,00	€ 750,00
Mancato rispetto degli obblighi e dei divieti riferiti al conferimento dei rifiuti alla piattaforma/stazione ecologica per la raccolta differenziata	€ 50,00	€ 300,00

Mancato rispetto del calendario delle frequenze e delle modalità del conferimento differenziato dei rifiuti.	€ 25,00	€ 150,00
Collocazione sacchetti in aree non consentite	€ 25,00	€ 150,00
Mancato ritiro dei contenitori dopo svuotati, entro la giornata in cui si svolge la raccolta	€ 25,00	€ 150,00
Mancato ritiro negli spazi privati dei contenitori non svuotati e sacchi non raccolti a causa di non conformità accertate e debitamente segnalate dal Gestore con apposizione di specifico avviso	€ 50,00	€ 300,00
Immissione di rifiuti nelle caditoie e nei pozzetti stradali di raccolta delle acque meteoriche	€ 250,00	€ 1.500,00
Mancata rimozione delle deiezioni degli animali domestici su suolo pubblico	€ 25,00	€ 150,00
Per quanto non espressamente previsto, ma in violazione del presente regolamento	€ 50,00	€ 300,00

ART. 42 – TASSA RIFIUTI

Per l'espletamento dei servizi è istituita la tassa rifiuti ai sensi e per gli effetti del capo III del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche e integrazioni, che viene fissata annualmente, in base a tariffa, dall'Amministrazione dei singoli Comuni facenti parte dell'Unione, con riferimento al vigente "Regolamento comunale per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani".

ART. 43 - RIFERIMENTO ALLA LEGGE

Per quanto non previsto nel presente regolamento vale quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni e dalla legislazione in materia di rifiuti urbani, e dalle norme igieniche e sanitarie, emanate dalla CEE, dallo Stato Italiano e dalla Regione.

ART. 44 - EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento è efficace su tutto il territorio dell'Unione, come definito ai sensi dello Statuto vigente; ogni regolamento comunale nelle medesime materie è automaticamente disapplicato.

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'esame senza rilievi, da parte degli Enti preposti al controllo, della delibera di adozione e trascorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.